



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora
Dott. Ferdinando Prisco

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n.8 del 26/01/2021.

Decreto-Legge 3/2021 – Decreto Riscossione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.01.2021 il Decreto-Legge n. 3/2021, c.d. decreto “Riscossione”, con cui sono state emanate alcune misure in materia di riscossione, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

Si segnala che le novità introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Versamenti derivanti da cartelle di pagamento

Prima del Decreto-Legge in oggetto, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.12.2020 ed il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.1.2021.

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto, il termine della sospensione è stato differito di un mese, prolungandolo quindi fino al 31.1.2021.

I pagamenti sospesi in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, dovranno pertanto essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque, entro il 28.2.2021 (fatta salva la possibilità di richiederne la dilazione).

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito emessi dall’INPS, altresì per gli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni e dagli altri enti locali.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Dilazione dei ruoli

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo, a seconda delle circostanze, di 72 rate o di 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all'Agente della Riscossione.

Misure cautelari e pignoramenti

Sino al 31.1.2021 l'Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi. In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa sino al 31.1.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

Termini di notifica della cartella di pagamento

La cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quarto anno se si tratta di controllo formale.

Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 sono prorogati di due anni.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del Decreto in oggetto, gli avvisi bonari verranno emessi dall'1.2.2021 al 31.1.2022, e, in conseguenza di ciò:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.1.2023;
- in relazione alle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.1.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.1.2023 (e non il 31.12.2021).

Termini di notifica degli atti impositivi

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta), che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1.2.2021 al 31.1.2022.

Prima del Decreto-Legge in oggetto, il termine ultimo per la notifica era il 31.12.2021.

In virtù di ciò, entro il 31.12.2020 devono, per esempio, essere stati emessi gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello UNICO 2016 (annualità 2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).

La notifica avverrà dall'1.2.2021 al 31.1.2022.

Lo studio si rende disponibile per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati